



COMUNE DI BRACIGLIANO

Provincia di Salerno

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 01 del 13 febbraio 2015

Registro Pubblicazioni n.....del.....

OGGETTO: Approvazione convenzione per la costituzione di un'unica Centrale di Committenza tra i Comuni di Bracigliano e Forino

Il giorno 13 febbraio 2015 ,alle ore 18:45, nella sala delle adunanze consiliari presso la Sede Municipale, previa consegna degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria e in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e nome		Cognome e nome	
Rescigno Antonio	Presente	Iuliano Giovanni	Presente
De Leo Agostino	Presente	Daniele Gennaro	Assente
Campanella Anna	Presente	Siniscalchi Maria	Presente
Cardaropoli Claudio	Presente		
Cardaropoli Giovanni	Assente		
Corvino Linda	Presente		
Moccia Domenico	Presente		
Moccia Gerardo	Presente		

La D.ssa Linda Corvino – Presidente del Consiglio Comunale - assume la presidenza e constatata la presenza del numero legale degli intervenuti invita il Consiglio a trattare il presente argomento iscritto all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 97 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, dott.ssa Vincenzina Lento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L' art. 15 della Legge 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

il comma 4 del citato art. 30 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

l'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 (d'ora in poi: "Codice dei contratti pubblici"), così come sostituito dall'art. 9, comma 4, del Decreto legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23.6.2014 prevede

che: *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquistare beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma (...)*

ai sensi dell'art.23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, la predetta norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori e che in forza del comma 3 della stessa norma, i soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

ATTESO che l'Unione dei Comuni "Valle dell'Orco" di cui fa parte il Comune di Bracigliano, non è ad oggi pienamente operativa e quindi non è nella possibilità di operare quale centrale Unica di Committenza;

Considerato che a seguito della soppressione dei consorzi per l'esercizio associato di funzioni - previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 267/200 - operata dall'art. 2 comma 186 lettera e) della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), il termine "consortile" è da intendersi come "convenzionale";

Visto che i Comuni di Bracigliano (SA) e di Forino (AV) hanno espresso interesse a stipulare una convenzione per lo svolgimento coordinato delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi (d'ora in poi: "Centrale Unica di Committenza"), finalizzata ai seguenti obiettivi:

- ottemperare alle disposizioni contenute nel mutato quadro normativo;
- garantire la massima trasparenza e la maggiore celerità delle procedure di gara, grazie al miglioramento della qualità delle prestazioni svolte dalle strutture dedicate;
- garantire il contenimento dei costi delle procedure di gara, grazie al rafforzamento delle sinergie che si otterranno con il nuovo assetto organizzativo;
- sviluppare la crescita professionale del personale impiegato.

Visto l'art. 33 comma 2 del codice dei contratti pubblici, il quale prevede che le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del codice stesso;

Dato che i due Enti sono in grado, nel loro complesso, di gestire le ordinarie procedure di gara e che pertanto il nuovo assetto della Centrale di Committenza, con le conseguenti modifiche organizzative di gestione associata, è in grado di garantire l'efficace adempimento di tutti gli obblighi di legge;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente proposta di deliberazione e ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

UDITO IL DIBATTITO CONSILIARE:

Relaziona ampiamente il sindaco in merito alla necessità di costituire la centrale unica di committenza, il cui termine di operatività iniziale è stato fissato al 1° gennaio 2015 per forniture e servizi e al 1° luglio 2015 per lavori.

La scelta del Comune di Forino è stata dettata dal fatto che con lo stesso comune viene gestito in convenzione anche la segreteria.

Preso atto che nessun consigliere comunale ha richiesto di intervenire;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

Visto il D.Lgs. 163 del 12.04.2006;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

con il seguente esito di votazione legalmente reso per alata di mano:

Presenti: 09; voti favorevoli:09 ; voti Contrari:////; astenuti: ////

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intende integralmente trascritto;
- 2) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato sub "A" per farne parte integrante e sostanziale, relativa lo svolgimento coordinato delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi tra i comuni di Bracigliano (SA) e Forino (AV), ai sensi dell'art. 3 comma 3-bis del d.lgs. 163 del 12.04.2006, sostituito dall'art. 9, comma 4, del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23.6.2014, n.89;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, con il seguente esito di votazione;

Presenti:09; voti Favorevoli: 09; voti contrari: ////; astenuti:////;

dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/200.

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN'UNICA CENTRALE DI
COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BRACIGLIANO (SA) E FORINO(AV)

L'anno il giorno del mese di presso la sede del Municipio di
.....tra

1. Il Comune di codice fiscale
....., in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in
..... (.....),il quale interviene nel presente atto in forza della
deliberazione consiliare sottocitata,

2. Il Comune di codice fiscale
....., in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in
..... (.....),il quale interviene nel presente atto in forza della
deliberazione consiliare sottocitata,

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006: " I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014)

- ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, la norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori;

- in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro);

- l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, afferma la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi,

indica che tali convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, nonché per la realizzazione di una centrale unica di committenza, si reputa opportuno procedere alla stipula di una apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamato, quale strumento più flessibile;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di n. del

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di n. del

Visto l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione

Con la presente Convenzione i Comuni di Bracigliano e Forino tra gli stessi costituita, a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di istituire una Centrale di Committenza, nel prosieguo ove non diversamente denominata CUC, ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali.

Art. 2 – Ambito territoriale

L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio degli Enti aderenti alla presente Convenzione.

L'Ente capo convenzione è individuato nel comune di Bracigliano.

Art. 3 – Gestione

L'organizzazione della gestione è affidata a:

- Conferenza dei Sindaci
- Responsabile della Centrale di Committenza.
- Art. 4 – Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del comune capo convenzione. Alle riunioni della conferenza assiste, con funzioni di verbalizzazione e consulenza, il Segretario Comunale del Comune il cui Sindaco assume il ruolo di presidente della conferenza. La Conferenza è convocata dal presidente, anche su richiesta del Sindaco del comune di Forino. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della Conferenza è convocata dal Sindaco del Comune capo - convenzione. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:

- approva il programma annuale di attività in tempo utile per la predisposizione, da parte dei Comuni convenzionati, del Bilancio di Previsione;
- propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate;
- verifica l'andamento della gestione associata, vigila sull'attuazione degli indirizzi e stabilisce regole di ulteriori dettaglio o non previste nella presente convenzione finalizzate al miglior perseguimento delle finalità del presente accordo convenzionale.

Art. 5 – Responsabile della Centrale di Committenza

Il Responsabile della Centrale di Committenza, salvo diverse determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Sindaci, è nominato dal Sindaco del Comune capo – convenzione.

Il Responsabile ha i seguenti compiti:

- Ricepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;
- Coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
- Relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
- Adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;
- Svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 6 – Personale

La Centrale di Committenza utilizzerà, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, risorse umane già in servizio presso i comuni aderenti alla convenzione che opereranno secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.

Art. 7 – Funzioni della Centrale di Committenza

La Centrale di Committenza cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:

- a. collaborazione con l'ente convenzionato ai fini di una corretta individuazione dei contenuti dello schema dell'aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze degli enti interessati;
- b. definizione con l'ente convenzionato delle procedure di gara per la scelta del contraente;
- c. collaborazione con l'ente convenzionato per la stesura dei capitolati di cui all'art. 5 comma del d.lgs. n. 163/2006;
- d. collaborazione per la stesura del bando di gara e/o del capitolato speciale d'appalto;
- e. definizione, in sintonia con l'ente convenzionato, sia del criterio di aggiudicazione, e di eventuali ulteriori atti aggiuntivi;
- f. definizione, impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
- g. redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- h. nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i. collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- j. collaborazione alla stesura dello schema di contratto;
- k. cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011;
- l. trasmissione all'ente convenzionato, come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera a), dello stesso D.P.C.M. 30 giugno 2011, degli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli art. 3 e 4 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare;

Art. 8 – Attività di competenza dell'Ente convenzionato.

L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:

- a. la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006;
- b. le attività d'individuazione delle opere da realizzare;
- c. la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d. l'adozione della determina a contrarre;
- e. la stipula del contratto d'appalto;
- f. l'affidamento della direzione dei lavori;
- g. gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- h. la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 163/2006.
- i. monitora l'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.
- j. Ogni altro adempimento previsto dalla legge in materia che non sia di competenza della Centrale di Committenza

L'Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione della Centrale di Committenza nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri, unitamente a quelli di cui al successivo art. 11, potranno essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

Art. 9 – Regole di organizzazione e funzionamento.

La Centrale di Committenza opera, di norma, attraverso l'Ufficio Unico a tal fine costituito presso l'Ente capo- convenzione, dispone la protocollazione di tutti gli atti e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

In vista della miglior organizzazione del servizio nonchè del raggiungimento della massima

efficacia, efficienza ed economicità, prevede che relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 100.000,00 ed ai procedimenti relativi all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, la Centrale unica di Committenza opera per il tramite dei responsabili dei procedimenti dei singoli enti, tranne che venga chiesto all'ufficio associato di gestire la procedura.

Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando: delibera di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali, capitolato speciale d'appalto, Piano Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza e ogni altro eventuale documento integrativo richiesto dal responsabile della CUC e necessario per il regolare svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza.

La Centrale di Committenza, dalla ricezione degli atti di cui al precedente articolo 8 , comma 1, lettera a), c) e d) del presente regolamento, salvo diversa determinazione assunta dalla Conferenza dei Sindaci e compatibilmente con i carichi di lavoro, di norma attiva la procedura di gara entro 20 giorni. La Centrale di Committenza predispose il bando di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici.

La Centrale di Committenza procede alla redazione di tutti gli atti necessari compreso il bando di gara, il disciplinare, la lettera d'invito, la modulistica e la determina del Responsabile della Centrale di Committenza di indizione gara, la pubblicazione sul sito internet nonché l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità e di comunicazione eventualmente previsti per l'affidamento dei contratti pubblici. Detti documenti saranno inoltre trasmessi al Comune convenzionato per la pubblicazione sul relativo sito istituzionale.

La Centrale di Committenza consegna all'Ente tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Art. 10 – Limiti di applicazione.

Salvo diversa previsione normativa, per gli affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario la Centrale Unica di Committenza di norma opera per importi compresi tra 40.000 € e 200.000 € esclusa IV A.

Salvo diversa previsione normativa, per l'aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 gli Enti convenzionati hanno comunque la facoltà di richiedere alla Centrale di Committenza l'espletamento di una procedura negoziata. In tal caso la CUC procederà compatibilmente con i carichi di lavoro derivanti dall'attività già programmata comunicando tempestivamente all'Ente richiedente l'eventuale motivata indisponibilità all'espletamento di detta procedura negoziata.

Art.11 - Ripartizione degli oneri finanziari

I comuni convenzionati si impegnano a rimborsare all'Ente capo-convenzione i costi sostenuti per la gestione in convenzione dell'Ufficio Unico di Committenza.

Le modalità di corresponsione al comune capo-convenzione verranno definite dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 12 – Durata della convenzione e ulteriori adesioni

La convenzione avrà durata triennale decorrente dalla sua sottoscrizione.

Ogni modifica o integrazione sostanziale che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

E' demandata alla Conferenza dei Sindaci la competenza circa eventuali modifiche di dettaglio tese a rendere più funzionale il presente accordo convenzionale. L'eventuale istanza di adesione alla presente convenzione da parte di altri Enti dovrà essere indirizzata al Sindaco del comune capo convenzione e verrà valutata in sede di Conferenza dei Sindaci. Ad avvenuta espressione del parere favorevole da parte della Conferenza dei Sindaci ed approvazione della convenzione da parte del nuovo Comune aderente, lo stesso, nelle more temporali necessarie per la modifica dell'assetto convenzionale da parte di tutti i Comuni aderenti, potrà fruire dei servizi svolti dalla CUC. La convenzione con il nuovo Ente avrà durata pari a quella residua della convenzione originariamente sottoscritta.

Art. 13 – Recesso e risoluzione della convenzione

I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 12, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

Art. 14 – Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da un membro nominato da ciascuno dei Comuni interessati e da un membro, con funzioni di presidente, nominato a maggioranza dalla Conferenza dei Sindaci.

In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Art. 15 - Rinvii

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti nel tempo nei diversi istituti contemplati.

Art. 16 – Registrazione

La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R.131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI BRACIGLIANO


(Provincia di Salerno)

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione convenzione per la costituzione di un'unica Centrale di Committenza tra i Comuni di Bracigliano e Forino.


DESCRIZIONE DELLE PROPOSTA:

L'Assessore delegato proponente



Il Responsabile del Settore proponente

Da inserire nell'ordine del giorno



IL SINDACO
Geom Antonio Rescigno

Per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) esprime parere:

FAVOREVOLE

Data,

Il Responsabile Settore Interessato

Per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art.49 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) esprime parere :

Somma da impegnare con la presente proposta €.....

intervento n.....

cap. P.E.G.

oggetto.....


Competenza / Residui del bilancio di previsione in corso


Data,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dott. Alfonso Amabile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
D.ssa Linda Corvino


IL SEGRETARIO
Dott. ssa Vincenzina Lentini


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Contestualmente alla pubblicazione la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Bracigliano, li

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Ciriaco RESCIGNO

.....

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva:

- per avvenuta pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000).

Bracigliano, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Maria SANTANIELLO

.....